

Ordinanza
sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza
nei confronti delle donne e alla violenza domestica
(Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica)

del 13 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale¹;
in conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011²
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'attuazione di misure della Confederazione per prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- b. l'attuazione di misure della Confederazione per promuovere la collaborazione e il coordinamento tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica;
- c. la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per misure secondo le lettere a e b attuate da terzi;
- d. la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a terzi che attuano regolarmente misure secondo le lettere a e b.

Art. 2 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di:

- a. contribuire a prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, segnatamente la violenza psichica, fisica e sessuale, le molestie sessuali, gli atti persecutori (stalking), i matrimoni forzati, le mutilazioni di organi genitali femminili, così come l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata;

RU 2019 3699

¹ RS 311.0

² RS 0.311.35

- b. promuovere il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica in Svizzera.

Sezione 2: Misure

Art. 3 Genere di misure

¹ Sono considerate misure i programmi, i progetti e le attività regolari.

² Si intende per:

- a. *programma*: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune;
- b. *progetto*: un insieme di singoli campi d'attività svolto una volta sola, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità;
- c. *attività regolari*: attività ricorrenti con obiettivi definiti volti a mantenerle o svilupparle.

Art. 4 Obiettivi

Le misure servono in particolare:

- a. all'informazione, alla sensibilizzazione e al trasferimento di conoscenze a un ampio pubblico;
- b. alla formazione continua e allo sviluppo delle competenze degli specialisti;
- c. alla consulenza;
- d. al coordinamento e alla messa in rete di organizzazioni pubbliche e private;
- e. alla garanzia della qualità e alla valutazione delle misure di prevenzione;
- f. alla ricerca.

Art. 5 Misure della Confederazione

¹ La Confederazione può attuare le misure seguenti:

- a. programmi e progetti a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale;
- b. altri programmi e progetti con carattere di modello, che possono essere trasferiti in altre regioni o che permettono di sperimentare nuove strategie e metodi e che, per questo, sono d'interesse nazionale.

² Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera.

³ Consulta previamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.

Art. 6 Misure di terzi

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera per l'attuazione di misure in Svizzera.

² Può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera che attuano regolarmente misure in Svizzera.

³ Non concede aiuti finanziari per l'attuazione di misure che comprendono attività politiche e lobbistiche.

Sezione 3: Aiuti finanziari**Art. 7** Principi

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

² Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.

³ Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990³ sui sussidi (LSu).

⁴ Il DFI stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari. In merito consulta previamente i Cantoni.

Art. 8 Condizioni materiali

Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l'articolo 6 sono concessi soltanto se sono adempite le seguenti condizioni:

- a. le misure sono attuate a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale oppure hanno carattere di modello e possono essere trasposte in altre regioni;
- b. le misure sono direttamente legate alla prevenzione di una o più forme di violenza oggetto della Convenzione di Istanbul e sono imperniate su attività che mirano a prevenire queste forme di violenza;
- c. le misure rispondono a un bisogno comprovato, sono sufficientemente motivate e il loro scopo può essere raggiunto in maniera efficace ed economica;
- d. le misure permettono di conseguire il maggior impatto possibile;
- e. l'organizzazione che attua le misure dispone di competenze tecniche nel settore della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;

³ RS 616.1

- f. l'organizzazione che attua le misure si impegna a mettere a disposizione del pubblico, gratuitamente o a un prezzo ragionevole, eventuali risultati, prodotti e servizi e a informarlo su questi risultati, prodotti e servizi.

Art. 9 Importo

¹ Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1 ammontano al massimo al 50 per cento delle uscite computabili per la relativa misura. Sono computabili le uscite direttamente connesse alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione della misura.

² Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 ammontano al massimo al 25 per cento dei mezzi di cui questi dispongono annualmente.

Art. 10 Calcolo

¹ Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1 sono calcolati in funzione:

- a. del genere, dell'importanza nazionale e dell'urgenza della misura;
- b. dell'interesse che la misura riveste per la Confederazione;
- c. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

² Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 sono calcolati in funzione:

- a. del genere e dell'importanza nazionale dell'attività dell'organizzazione;
- b. dell'interesse che l'attività dell'organizzazione riveste per la Confederazione;
- c. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Art. 11 Versamento

La Confederazione può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

Sezione 4: Disposizioni procedurali

Art. 12 Base legale e forma giuridica

¹ La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu⁴.

⁴ RS 616.1

² La Confederazione concede gli aiuti finanziari sulla base di:

- a. una decisione formale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LSU per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1;
- b. un contratto di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LSU per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2.

³ Gli aiuti finanziari sono concessi per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

Art. 13 Domande

¹ Le domande di aiuti finanziari vanno presentate all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU).

² Esse devono permettere una valutazione completa dell'effetto preventivo perseguito. Se reputa una domanda incompleta, l'UFU dà al richiedente la possibilità di completarla.

³ Le domande di aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1 devono contenere in particolare:

- a. indicazioni complete sul richiedente;
- b. una descrizione dettagliata della misura con indicazioni sull'obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
- c. lo scadenzario per l'attuazione della misura;
- d. un preventivo dettagliato delle spese.

⁴ Le domande di aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 devono contenere in particolare:

- a. indicazioni complete sul richiedente;
- b. una descrizione dettagliata delle misure attuate regolarmente, con indicazioni sull'obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
- c. indicazioni sul finanziamento e sul preventivo dell'organizzazione.

⁵ L'UFU emana direttive concernenti la procedura di domanda. In tali direttive stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle domande.

Art. 14 Esame delle domande e decisione

¹ L'UFU esamina le domande e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

² Per l'esame delle domande può ricorrere a perizie esterne.

³ La decisione stabilisce in particolare:

- a. lo scopo dell'aiuto finanziario;
- b. l'importo dell'aiuto finanziario;
- c. i rapporti richiesti.

⁴ Il rifiuto di una domanda avviene per scritto e va motivato.

Art. 15 Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni o agli oneri seguenti:

- a. coordinamento con altre misure;
- b. collaborazione con altri attori;
- c. ricorso a specialisti;
- d. verifica dell'attuazione e degli effetti della misura (valutazione).

Sezione 5: Obblighi dei beneficiari di aiuti finanziari**Art. 16** Informazione e rendiconto

¹ Chi riceve contributi secondo l'articolo 6 deve fornire all'UFU in qualsiasi momento informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e permettergli di consultare i pertinenti documenti.

² Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 deve inoltre rendere conto periodicamente all'UFU della propria gestione e della propria contabilità.

Art. 17 Presentazione di rapporti

¹ Chi riceve contributi per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1 deve presentare all'UFU un rapporto sullo svolgimento e la conclusione della misura.

² Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 deve presentare all'UFU ogni anno un rapporto sulle misure attuate regolarmente.

³ L'UFU stabilisce la forma del rapporto nella decisione o nel contratto di prestazioni sugli aiuti finanziari.

Art. 18 Menzione del sostegno della Confederazione

I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ricevuti dall'UFU nei loro rapporti annuali e nella documentazione sul progetto destinata al pubblico.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 19** Valutazione

¹ L'UFU valuta periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia delle misure attuate e degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione ai sensi della presente ordinanza.

² Può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Art. 20 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

